Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1915 — **ROMA — Domenica, 31 gennaio** — **Numero 26 (Straordinario)**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

*Un numero separato in Roma cent. **10** — nel Regno cent. **15** — arretrato in Roma cent. **20** — nel Regno cent. **30** — all' Estero cent. **35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 50 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto con i ministri di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, della marina, dei lavori pubblici e dell'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I dazi di confine sul frumento, sugli altri cereali e sulle farine sono aboliti temporaneamente a partire dal 1° febbraio e fino a tutto il 30 giugno 1915.

Art. 2.

Alla temporanea abolizione dei dazi di cui al precedente articolo, è applicabile la disposizione dell'articolo 6, lettera *a*), secondo comma, delle disposizioni preliminari alla tariffa. In nessun caso saranno restituiti i dazi riscossi definitivamente.

Per tutta la durata della temporanea abolizione dei detti dazi, è sospesa l'emissione di bollette di temporanea importazione di frumento per la macinazione o per fare semole e paste.

Art. 3.

Sino al 30 giugno 1915 è data facoltà al ministro dei lavori pubblici di adottare i provvedimenti necessari per facilitare i trasporti ferroviari del grano e della farina di grano nell'interno del Regno, ribassando fino al 50 per cento le tariffe in vigore, comprese quelle eccezionali, ed estendendo i relativi benefici al trasporto del grano di provenienza estera.

Art. 4.

Entro lo stesso termine, è data facoltà al ministro della marina di ribassare fino al 50 per cento le tariffe vigenti pel trasporto del grano e della farina di grano sulle linee marittime sovvenzionate in conformità delle rispettive convenzioni e di far eseguire, occorrendo, viaggi straordinari pel trasporto medesimo.

Art. 5.

È data facoltà al ministro dell'interno di ordinare,

dove e quando lo creda conveniente, l'accertamento della consistenza dei magazzini e dei depositi del grano, delle farine e degli altri cereali.

Chiunque si opponga in qualsiasi modo alla esecuzione di tali accertamenti, sarà passibile delle pene previste dal Codice penale.

Art. 6.

È data pure facoltà al ministro dell'interno di stabilire, d'intesa con il ministro di agricoltura, industria e commercio, nei luoghi e pel tempo che creda opportuno, norme obbligatorie per la panificazione e per la vendita delle farine e del pane.

I contravventori alle norme come sopra stabilite saranno passibili delle pene comminate dall'art. 114 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, senza pregiudizio delle maggiori pene portate dal Codice penale.

Art. 7.

Contro i provvedimenti che siano emanati dal ministro dell'interno in base ai due precedenti articoli, non è ammesso alcun ricorso, nè in sede amministrativa, nè in sede giudiziaria.

Art. 8.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — ORLANDO — DANEO — CARCANO — VIALE — CIUFFELLI — CAVASOLA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 52 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 20 dicembre 1914, n. 1374, su la istituzione di Consorzi per l'approvvigionamento del grano;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta dei nostri Ministri, Segretari di Stato per l'Interno, per l'Agricoltura, Industria e Commercio e per il Tesoro, di concerto col Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli Istituti di emissione sono autorizzati, in via temporanea, sino a tutto agosto 1915, a scontare cambiali recanti la firma del Presidente del Consorzio granario di ciascuna provincia, e garantite dal pegno dei cereali acquistati e depositati, a nome del Consorzio stesso, nei magazzini generali dove esistano ed in quelli fiduciari dove non esistono magazzini generali.

Art. 2

Queste speciali operazioni di sconto avranno luogo presso le Filiali della Banca d'Italia nelle provincie di Bologna, Firenze, Genova, Livorno, Milano, Roma, Torino, Venezia, Alessandria, Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Belluno, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Forlì, Grosseto, Lucca, Macerata, Mantova, Massa, Modena, Novara, Padova, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro, Piacenza, Pisa, Porto Maurizio, Ravenna, Reggio Emilia, Rovigo, Siena, Sondrio, Treviso, Udine, Verona e Vincenza; presso le Filiali del Banco di Napoli nelle provincie di Bari, Napoli, Aquila, Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, Lecce, Potenza, Reggio Calabria, Salerno, Teramo e nella Sardegna; presso le Filiali del Banco di Sicilia nelle Provincie siciliane.

Art. 3.

I Consorzi granari provinciali valutano il fabbisogno di cereali o di farine per la rispettiva provincia durante un periodo di tempo non superiore a giorni trenta, e deliberano di provvedere ai relativi acquisti coi mezzi dei quali possono disporre secondo la maggiore convenienza e le peculiari circostanze del mercato.

Nel computo preventivo per gli approvvigionamenti, i Consorzi tengono anche conto che al prezzo di costo, oltre le spese di magazzinaggio, trasporto e distribuzione di cereali, devesi aggiungere l'importo degli interessi sul capitale preso a prestito

Le deliberazioni di ciascun Consorzio vengono subito comunicate al prefetto della provincia e accompagnate, ove occorra, da una domanda di sconto di cambiali presso la locale filiale dell'Istituto di emissione competente, che l'accoglierà quando sia stata approvata dal Prefetto.

Art. 4.

Le cambiali rilasciate dal presidente del Consorzio per un importo non eccedente il fabbisogno deliberato, ai sensi dell'art. 3, sono scontate in corrispondenza agli acquisti fatti, contengono la dichiarazione del pegno ond'è menzione nel precedente art. 1, e hanno una scadenza non superiore a tre mesi.

Art. 5.

La Filiale dell'Istituto di emissione, dopo aver ricevuta la domanda approvata dal Prefetto, opera lo sconto delle cambiali nel limite prestabilito dalla domanda stessa, e mette il netto ricavo della operazione a di-

sposizione del Presidente del Consorzio, facendogliene accreditamento in un conto corrente ad esso intestato.

Gli interessi dello sconto e quelli del conto corrente sono liquidati al medesimo saggio di 4 1/2 per cento, in modo che l'interesse gravi soltanto sul debito effettivo del Consorzio.

Art. 6.

Il Presidente del Consorzio preleva, a mezzo di assegni, dal conto corrente le somme necessarie agli acquisti e versa a credito del conto corrente stesso, il ricavo dei cereali venduti.

I versamenti per tal modo eseguiti rimangono vincolati al pagamento delle cambiali.

A fronte dei medesimi, l'Istituto di emissione consente lo svincolo di una corrispondente quantità di cereali depositati.

Le cambiali scontate, ai termini dei precedenti articoli, possono essere rinnovate a un congruo termine, per l'importo di quella parte di cereale che fosse rimasta invenduta.

Art. 7.

Se il deposito dei cereali è fatto nei magazzini generali, la relativa fede di deposito viene dal Consorzio consegnata alla Filiale dell'Istituto di emissione che ha provveduto i fondi per l'approvvigionamento.

Ove non esistano magazzini generali, il deposito può farsi in adatti magazzini fiduciarii, comunali o privati, scelti dal Consorzio, il quale nomina il consegnatario con l'approvazione del Prefetto o del Sotto-prefetto a tal uopo da lui delegato.

Il consegnatario rilascia una dichiarazione vistata dal Prefetto, o dal Sotto-prefetto, con la quale il consegnatario attesta di aver ricevuto in consegna la merce e si obbliga a non svincolarla, in tutto o in parte, se non col consenso scritto della Filiale dell'Istituto sovventore.

Tale dichiarazione, consegnata alla Filiale dell'Istituto stesso, tiene luogo della fede di deposito agli effetti del pegno.

Art. 8.

Ai sensi dell'art 7 del decreto legislativo 20 dicembre 1914, n. 1374, tutti gli atti relativi alle operazioni dei Consorzi granari, comprese le cambiali garantite da pegno e da essi rilasciate agli Istituti di emissione, sono esenti dalle tasse di bollo e di registro.

Art. 9.

Ogni decade la Filiale dell'Istituto sovventore comunica al Prefetto della Provincia le operazioni cambiarie eseguite e il movimento del conto corrente.

La cessazione delle operazioni e la chiusura finale dei conti saranno determinate con decreto Ministeriale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — CAVASOLA — CARCANO — DANEO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN CONGEDO.

Ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

Con R. decreto del 10 dicembre 1914:

I seguenti ufficiali sono richiamati temporaneamente in servizio effettivo e nominati comandanti del distretto per ognuno indicato:

Arma dei carabinieri reali.

Rossi cav. Domenico, tenente colonnello, destinato distretto Belluno.
Inghilleri cav. Salvatore id. id., id. id. Siracusa.

Arma di fanteria.

Artuffo cav. Ferdinando, colonnello, destinato distretto Casale Monferrato.
Pirri cav. Virginio, id., id. id. Mondovì.
Bosio cav. Zosimo, id., id. id. Mantova.
Cocco cav. Salvatore, id., id. id. Alessandria.
Levi cav. Ortenzio, id, id. id. Rovigo.
Gigliotti cav. Carlo, id, id. id. Macerata.
Grimaldi cav Michele, tenente colonnello, id. id. Campagna.
Palma cav. Francesco, id. id., id. id. Campobasso.
Mainardi cav. Giuseppe, id. id., id. id. Parma.
Caudano cav. Luigi, id. id., id. id. Benevento.

Personale permanente dei distretti.

Tasciotti cav. Vincenzo, colonnello, destinato distretto Ferrara.
Gotti cav. Gino, id., id. id. Treviso.
Del Re cav. Antonio, id, id. id. Bari.
Melchior cav. Claudio, id, id. id. Ascoli Piceno.
Marchegiano cav. Costanzo, id., id. id. Cagliari.
Ferrero cav. Felice, id., id. id. Milano.
Corapi cav. Giulio, id., id. id. Reggio Calabria.
Bruscagli cav. Augusto, id., id. id. Forlì.
Perassi cav. Giovanni, id., id. id. Chieti.
Frondoni cav. Eugenio, id., id. id. Bergamo.
Amari cav. Gabriele, tenente colonnello, id. id. Cefalù.

Con R. decreto del 13 dicembre 1914:

I seguenti ufficiali sono richiamati temporaneamente in servizio effettivo e nominati comandanti del distretto per ognuno indicato:

Arma dei carabinieri reali.

Carresi cav. Vittorio, tenente colonnello, destinato distretto Spoleto.

Arma di fanteria.

Vizzardelli cav. Augusto, colonnello, destinato distretto Vercelli.

Personale permanente dei distretti.

Gentile cav. Nicolò, colonnello, destinato distretto Trapani.
Palasciano cav. Vincenzo, id., id. id. Girgenti.
Traina cav. Mario, id., id. id. Ravenna.
Belli cav. Edoardo, id., id. id. Foggia.
Salerni cav. Arturo, id., id. id. Potenza.
Giordano cav. Emanuele, id., id. id. Cosenza.
Faraoni cav. Raffaele, tenente colonnello, id. id. Castrovillari.

Ufficiali di complemento.

Con R. decreto del 13 agosto 1914:

Antonelli Nicola, sottufficiale in congedo ascritto alla milizia territoriale, nominato sottotenente nella milizia territoriale, arma d'artiglieria.

Con R. decreto del 12 novembre 1914:

Mancuso Giuseppe, sottotenente 22 artiglieria campagna, dispensato da ogni eventuale servizio militare per infermità non dipendenti da cause di servizio.

Con R. decreto del 7 gennaio 1915:

Pompegnani Vincenzo, sergente volontario di un anno, nominato sottotenente di complemento di fanteria.

Dugaria Giovanni, sottotenente fanteria, trasferito nel ruolo degli ufficiali di milizia territoriale.

I seguenti ufficiali di fanteria cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento, a loro domanda, e sono inscritti nel ruolo degli ufficiali di milizia territoriale:

Zaffuto Giacomo, tenente — Leoni Umberto, id. — Klinger Carlo, id. — Delli Ponti Augusto, id. — Galloni Marcello, sottotenente — Calesella Alvise, id.

Vitali Casimiro, tenente fanteria — Gionfra Angelico, sottotenente id., accettata la volontaria rinunzia al grado.

Con R. decreto del 10 gennaio 1915:

I seguenti sergenti allievi ufficiali, sono nominati sottotenenti di complemento di fanteria:

Lomazzi Giasone — Damiani Vincenzo.

Rescigno Francesco, sottotenente fanteria, revocata e considerata come non avvenuta la sua promozione a tenente.

Rescigno Francesco, sottotenente fanteria, laureato in medicina e chirurgia, trasferito nel corpo sanitario militare.

Ufficiali di milizia territoriale.

Con R. decreto del 7 gennaio 1915:

I seguenti militari in congedo, ascritti alla milizia territoriale, sono nominati sottotenenti nella milizia stessa, arma di fanteria:

Maletto Gaspare — Silva Vittorio — Vitiello Raimondo — Mastrangelo Vincenzo — Vicentini Giuseppe — Procura Giuseppe — Montefoschi Roberto — Biagini Armando — De Angelis Alcide — Palisi Antonio — Bonazzola Ramiro — Allora Ugo.

Alpestri Alberto, laureato in medicina e chirurgia, nominato sottotenente medico di milizia territoriale.

Ufficiali di riserva.

Con R. decreto del 12 novembre 1914:

Campeggi cav. Felice, tenente colonnello di artiglieria a riposo, inscritto nel ruolo degli ufficiali di riserva dell'arma medesima, a sua domanda.

Galeazzi Ernesto, tenente id. id., inscritto con lo stesso grado nel ruolo degli ufficiali di riserva dell'arma medesima, a sua domanda.

Fiandaca Antonino, sottotenente id., dispensato da ogni eventuale servizio militare per infermità non dipendenti da cause di servizio.

Con R. decreto del 7 gennaio 1915:

Passarelli Oreste, tenente fanteria, dispensato da ogni eventuale servizio militare, per infermità non provenienti da cause di servizio.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Disposizioni nel personale dipendente:

Personale consolare di 1ª categoria.

Con R. decreto del 29 luglio 1914:

Consoli di 1ª classe promossi consoli generali di 3ª classe:

Burdese cav. Paolo Apollinare — Durand de la Penne, marchese Enrico — Garrou comm. Mario — De Lucchi cav. Guido.

Consoli di 2ª classe promossi alla 1ª classe:

Scelsi cav. Lionello — Daneo cav. Ferdinando — Fa๠di Bruno marchese Alessandro — Poccardi cav. Gaetano — Majoni cavalier Giovanni Cesare.

Consoli di 3ª classe promossi alla 2ª classe:

Bolognesi conte Giulio — Della Croce di Dojola conte Galeazzo.

Vice consoli di 1ª classe, sono promossi consoli di 3ª classe:

Raguzzi cav. Carlo — Sabetta cav. Ugo — Provana del Sabbione (dei conti) Luigi — Zuculin cav. Bruno — Marsanich nob. Alberto — Umiltà cav. Carlo.

Vice consoli di 2ª classe promossi alla 1ª classe:

Indelli Paolo — Tuozzi Alberto — Indelli Mario.

Silenzi Guglielmo — Roddolo Marcello.

De Peppo Ottavio, vice console di 2ª classe, è promosso alla prima classe, a scelta.

Con R. decreto del 2 agosto 1914:

Macchioro Vivalba comm. Gino, console di 1ª classe a Salonicco, è chiamato a prestare servizio al Ministero.

Dolfini cav. Giovanni Battista, console di 3ª classe a Durazzo, è trasferito a Salonicco.

Con R. decreto del 6 agosto 1914:

Consoli di 3ª classe promossi alla 2ª classe:

D'Alia cav. Antonino — Tedeschi cav. Ugo — Salerno Mele cavalier Giovanni.

Con decreto Ministeriale del 15 luglio 1914:

Marsanich nob. Alberto, vice console di 1ª classe a Montevideo, è chiamato a prestare servizio al Ministero.

Con decreto Ministeriale del 28 luglio 1914:

Barduzzi Carlo Enrico, vice console di 1ª classe, sospeso dal grado e dallo stipendio per la durata di mesi cinque, a decorrere dal 28 luglio 1914.

Con decreto Ministeriale del 4 agosto 1914:

Roddolo Marcello, vice console di 2ª classe a Marsiglia, è trasferito a Spalato.

Con decreto Ministeriale del 20 settembre 1914:

Landucci cav. Publio, vice console di 1ª classe a Susa, è trasferito a Coira.

Con decreto Ministeriale del 26 settembre 1914:

Grossardi nob. cav. Antonio, vice console di 1ª classe a Zurigo, è trasferito ad Adrianopoli.

Personale dell'Amministrazione centrale.

Personale di ragioneria (2ª categoria).

Con decreto Ministeriale del 10 settembre 1914:

Sono nominati volontari gratuiti di ragioneria:

Morini Armando — Bollati Attilio.

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*